

**SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA U.S.L. N° 7**  
**09013 CARBONIA (CA)**

Deliberazione n. 1022

Adottata dal Direttore Generale in data 12 MAG. 2003

**Oggetto:** Contenzioso Azienda U.S.L. 7 di Carbonia c/ Pisanu Luciano -  
Liquidazione competenze Avv. Luca De Angelis.

**Il Direttore Generale**

**Premesso**

- Che in data 20 giugno 2002 veniva notificato a quest'Azienda, nell'interesse del Sig. Pisanu Luciano, un ricorso nanti il Tribunale Civile Sez. Lavoro volto ad ottenere l'integrazione dello stesso presso lo SPISLL con le mansioni di "operatore sanitario - personale di vigilanza ed ispezione - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Che con deliberazione n. 1555 del 1 luglio 2002, allegata alla presente, veniva disposta la costituzione dell'Azienda nel giudizio promosso dal ricorrente in oggetto, con affidamento dell'incarico di rappresentarne e difenderne gli interessi, all'Avv. Luca De Angelis del foro di Cagliari;
- Che con ordinanza n. 32/02, allegata alla presente, il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro - rigettava il ricorso proposto dal Sig. Pisanu Luciano condannandolo alla rifusione delle spese ed onorari del procedimento;

**Vista**

la nota prot. aziendale n. 9458 del 28 aprile 2003, con cui l'Avv. Luca De Angelis ha chiesto la corresponsione delle somme dovute per l'attività professionale svolta nel contenzioso in oggetto, quantificate in € 4.786,53 al netto della ritenuta d'acconto pari a € 934,87, comunicando altresì di aver provveduto al recupero, in via esecutiva, delle somme liquidate dal Giudice in favore di quest'Azienda a titolo di spese processuali;

**Ritenuto**

di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute all'Avv. Luca De Angelis per la difesa dell'Azienda nel contenzioso de quo;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 4.786,53, al netto della ritenuta d'acconto pari a € 934,87, in favore dell'Avv. Luca De Angelis mediante accredito sul c/c n. 40105, intrattenuto presso Deutsche Bank di Cagliari, Agenzia A, Via Tuveri, ABI 03104 - CAB 04802;
- Di confermare di imputare l'importo di € 5.721,40 derivante dal presente atto sul codice 540409 del vigente piano dei conti aziendale;
- Di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR.AMM. \_\_\_\_\_

DIR.SAN. \_\_\_\_\_



Il Direttore Generale  
(Dr. Emilio Simeone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1022 del 12 MAG. 2003

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 14 MAG. 2003 28 MAG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.

**DESTINATARI**

Servizio Bilancio

Ufficio Legale

Avv. Luca De Angelis

Dott.ssa Antonella De Angelis

AZIENDA USL N° 7  
C. 09013  
Via Dalmazia 83  
Carbonia 09013  
PROT. 9458

Legge  
DG  
DA

Spett.le  
Azienda Usl n. 7  
Via Dalmazia 83  
Carbonia 09013

Racc.ta a.r.

Oggetto: ASL 7 / Pisanu Luciano. Risposta alla Vostra del 4.3.03 ricevuta il 6.3.03 prot. gen. N. 1066.

Riscontro la pregiata Vostra di cui all'oggetto per precisare quanto segue.

Prendo atto della volontà dell'Azienda di non voler conferire incarico al legale per la trattazione della presente vertenza nanti la Direzione Provinciale del Lavoro.

Peraltro, tengo a sottolineare che il mio invito a Deliberare nuovo incarico scaturiva dal fatto che l'Ufficio Legale mi ha trasmesso l'intero fascicolo relativo a tale vertenza con atti del 13 e del 17 gennaio 2003. Pertanto, ritenendo, come è effettivamente e come Vi ho specificato nella mia del 17 febbraio 2003, che l'azione intrapresa dal Pisanu sia diversa da quella precedente già conclusasi positivamente per l'Azienda, Vi ho chiesto, per occuparmi della questione, una Delibera formale di conferimento incarico. Ciò per la precisione.

Per quanto riguarda l'attività da me svolta nell'interesse dell'Azienda con riferimento alla Delibera n. 1555 del 1.7.02, come da Voi richiesto Vi invio prefattura analitica e copia degli atti redatti nell'interesse dell'Amministrazione onde consentire all'Ufficio Legale di svolgere la sua attività istituzionale di verifica della congruità e regolarità di quanto richiesto. Naturalmente la prefattura allegata sostituisce la prefattura del 17.2.03 che è automaticamente annullata, presentando la stessa alcuni errori per difetto. Provvederete al pagamento della nuova prefattura con le modalità indicate in calce alla stessa.

Nel frattempo Vi comunico che ho provveduto a recuperare esecutivamente dal Pisanu le somme di cui all'ordinanza del Tribunale di Cagliari. Il Pisanu ha quindi versato la somma di € 1600,00 relativa alla condanna alle spese processuali e ulteriori occorrente. Tali somme sono a Vostra disposizione presso il mio Studio.

Porgo distinti saluti.

Cagliari, li 16 aprile 2003

Avv. Luca De Angelis

AZIENDA USL N° 7

C

23 APR 2003

PROT. 9458

ARI 2003

Avvocato Luca De Angelis  
P.zza Repubblica 10 09129 Cagliari  
Tel. 070.42243 - Fax 070.456529  
Cod. fisc. DNGLCU69D14B354E  
Partita IVA 02266860929

Prefattura

Del 16.4.03

Destinatario: Azienda USL 7 Carbonia Iglesias Via Dalmazia 83 Carbonia  
*Natura dei servizi formanti oggetto della prestazione professionale:* Vostro dare in relazione a vertenza Asl 7/ Pisanu Luciano. Del. 1555 del 1.7.02. Parametri secondo D.M. 5.10.94 n. 585 espressi in Euro. Scaglione valore ind. ril. Prestazione richiesta con urgenza.

	Diritti	Onorari
Studio controversia		671.39
Consultazioni		340.86
Comparsa di costituzione e risposta		537.12
Assistenza udienza		134.28
Memorie integrative		1301.47
Posizione e archivio	82.63	
Disamina	20.66	
Comparsa di costituzione	82.63	
Autentica firma	20.66	
Costituzione	20.66	
Esame scritti controparte	41.32	
Esame produzioni controparte	41.32	
Scritti difensivi	165.27	
Esame dispositivo	20.66	
Esame integrale	41.32	
Fascicolo	20.66	
Partecipazione udienza	41.32	
Consultazioni	82.63	
Corrispondenza	82.63	
Copie atti	24.79	
Deposito atti cancelleria	20.66	
Ritiro fascicolo	20.66	
Esame interrogatorio Pisanu	20.66	
Precisazione conclusioni	82.63	
Esame conclusioni avversario	82.63	
Redazione nota spese	41.32	
Accessi	41.32	
Copie esecutive	41.32	

Disamina	20.66	
Precepto	82.63	
Disamina	20.66	
<b>TOTALE PARZIALE DIRITTI E ONORARI</b>	<b>1264.29</b>	<b>2985.12</b>
Art 15 10%	424.94	
Totale parziale	4674.35	
CNAP 2%	93.49	
IVA 20%	953.57	
- RITENUTA ACCONTO 20%	- 934.87	
<b>TOTALE salvo errori &amp; omissioni</b>	<b>Euro</b>	<b>4786,53</b>

La presente sostituisce prefattura del 17.2.03 da ritenersi annullata.

Avvocato Luca De Angelis

*Modalità di pagamento:* a mezzo accredito bancario sul c/c n. 40105 intestato all'Avv. Luca De Angelis presso Agenzia A della Deutsche Bank di Cagliari Via Tuveri ABI 03104 CAB 04802. Conferma dell'avvenuto bonifico mediante fax al n. 070.456529 per l'emissione della fattura nei termini di Legge.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

*Sezione Lavoro*

*Note illustrative nell'interesse di:*

**AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA**, in persona del legale rapp.te pro tempore, il Direttore Generale Dottor Emilio Salvatore Simeone, con Sede in Carbonia Via Dalmazia 83 rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca De Angelis;

*Resistente*

Contro

**PISANU LUCIANO** rapp.to e difeso dagli Avv.ti Enrico Salone e Roberto Schioccola;

*Ricorrente*

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

R.A.C.: 2559/02;

Giudice: Dottor Caredda;

Ultima Udienza: 3 luglio 2002.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 11 giugno 2002 e notificato il successivo 20 giugno, Pisanu Luciano adiva l'intestato Tribunale chiedendo la reintegra presso lo SPISLL (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) con la qualifica e le mansioni di Operatore Professionale Sanitario Personale di Vigilanza ed ispezione Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di Lavoro. All'udienza del 3 luglio 2002 il ricorrente precisava di essere al settore urbanistica "dove svolgo sopralluoghi per conto di Comuni o privati" con compiti di verifica sull'agibilità dei locali. Precisava, poi, di essere inoperoso. In aperto contrasto con tali affermazioni precisava che non aveva funzioni di vigilanza e che però aveva anche svolto negli ultimi mesi ben 32 relazioni di servizio su verifiche da lui effettuate in luoghi di lavoro. Tali assunti sono chiaramente contraddittori visto che lo

svolgimento di 32 relazioni mal si concilia con la presunta inoperosità di cui parla il ricorrente. Anche alla luce delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, quindi, il ricorso è infondato.

In ogni caso è opportuno chiarire all'attento Giudicante le attività svolte dal Settore occupato dal Pisanu.

Preliminarmente vi è da precisare che attualmente, in seguito alla Deliberazione 1371 del 13 giugno 2002 avente ad oggetto: "revoca del Servizio Igiene Urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati" è stata revocata l'istituzione del Servizio Igiene Urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati ed inserite le attività svolte da tale Servizio nelle funzioni e compiti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Orbene se andiamo a verificare i servizi di tale settore deduciamo che le attività dei Servizi Dipartimentali di Prevenzione consistono, tra le altre, in: **vigilanza igienico sanitaria degli ambienti dove vengono fornite prestazioni sanitarie in ambito pubblico e privato; vigilanza igienico sanitaria sui laboratori di analisi chimiche e ambulatori radiologici; vigilanza sullo smaltimento dei rifiuti di tipo ospedaliero; vigilanza e controllo igienico e sanitario sulle strutture scolastiche, vigilanza igienico sanitaria sulla produzione, trasformazione, trasporto, deposito, commercializzazione e somministrazione di alimenti e bevande; vigilanza igienico sanitaria sui prodotti per la prima infanzia, quelli dietetici e destinati ad una alimentazione particolare.**

Pertanto è assai difficile, anzi improponibile, sostenere che il settore a cui è applicato il ricorrente non svolga attività di vigilanza. Per i motivi suesposti e per quelli già proposti al Giudice nella memoria di costituzione si confida serenamente nel rigetto del ricorso.

Ciò premesso, nel ribadire tutte le difese svolte nella memoria di costituzione depositata in Cancelleria in data 2 luglio 2002 si insiste affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia, *contrariis reiectis*,

1. In via preliminare: dichiarare il ricorso nullo per mancanza degli elementi fondamentali, inammissibile per mancanza dei presupposti fondamentali o, in subordine, per difetto del requisito dell'urgenza;
2. Nel merito: previo accertamento della legittimità dell'azione dell'Azienda USL n. 7 nei confronti di Pisanue previo accertamento che il ricorrente svolge mansioni idonee alla sua qualifica, rigettare le avverse pretese poiché totalmente infondate;
3. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa maggiorate del 10% spese generali oltre Iva e Cassa Avvocati.

Cagliari, li 5 luglio 2002

Avv. Luca De Angelis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca De Angelis', written in a cursive style.

STUDIO LEGALE DE ANGELIS  
Piazza Repubblica 10 09129 Cagliari  
Tel. 070.42243 Fax 070.456529

STUDIO LEGALE DE ANGELIS  
Avv. LUCA DE ANGELIS  
Dr. Antonella De Angelis  
Piazza Repubblica, 10  
09129 CAGLIARI  
Tel. 070/42243 - Fax 070/456529

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Sezione Lavoro

Comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di:

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA, in persona del legale rapp.te pro tempore, il Direttore Generale Dottor Emilio Salvatore Simeone, con Sede in Carbonia Via Dalmazia 83 ed elett.te dom.to in Cagliari nella Piazza Repubblica n. 10 presso lo Studio dell'Avv. Luca De Angelis che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del presente atto e di conforme Deliberazione Direttore Generale n. 1555 del 1° luglio 2002;

Contro

PISANU LUCIANO rapp.to e difeso dagli Avv.ti Enrico Salone e Roberto Schioccola;

\*\*\*\*\*

R.A.C.: 2559/02;

Giudice: Dottor Caredda;

Udienza: 2 luglio 2002.

\*\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 11 giugno 2002 e notificato il successivo 20 giugno, Pisanu Luciano adiva l'intestato Tribunale chiedendo la reintegra presso lo SPISLL (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) con la qualifica e le mansioni di Operatore Professionale Sanitario Personale di Vigilanza ed ispezione Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di Lavoro. Il *periculum in mora* veniva sostanzialmente individuato dal ricorrente in una non meglio identificata e generica dequalificazione professionale.

Resistente

Ricorrente

PROCURA

Si da mandato alla Dott.ssa Antonella De Angelis e all'Avv. Luca De Angelis, eleggendo domicilio in Cagliari presso il loro Studio nella Piazza Repubblica 10, a sottoscrivere il presente atto e ad assumere la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del giudizio, anche di appello, conferendo loro le più ampie facoltà di legge, ed in particolare quella di chiamare terzi in causa, integrare il contraddittorio, proporre ogni impugnazione o ricorso, riassumere la causa, transigere e conciliare, di rinunciare agli atti ed accettare rinunzie, nonché di farsi sostituire e fino a totale esecuzione di sentenze e provvedimenti in genere.  
Cagliari, li 1-7-02

Visto per autentica  
Avv. LUCA DE ANGELIS

Si costituisce in giudizio, a mezzo del sottoscritto Avvocato, l'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia per contestare integralmente la fondatezza, l'ammissibilità ed il contenuto del ricorso proposto in quanto totalmente infondato sia in fatto che nei suoi presupposti di diritto. In particolare si eccepisce e si deduce quanto segue: **Preliminarmente** si eccepisce la **nullità del ricorso introduttivo**, con conseguente sua inammissibilità, in quanto lo stesso non indica le conclusioni dell'instauranda causa di merito. Difatti "è nullo ex art. 156 comma 2 c.p.c., poiché non può raggiungere lo scopo che gli è proprio il ricorso cautelare ante causam che non indichi le conclusioni dell'instauranda causa di merito. Lo scopo del ricorso risiede, infatti, nel collegamento teleologico tra domanda cautelare e domanda di merito. Conseguentemente, dagli elementi sistematici ricavabili dalla novella sul processo civile emerge che la domanda cautelare proposta ante causam deve necessariamente contenere l'indicazione delle conclusioni della futura causa di merito" (*Pretura di Alessandria, 16 marzo 1993, Giur. It., 1993, I, 2, 775*).

**Inammissibilità dell'azionato ricorso ex art. 700 c.p.c. per mancanza dei presupposti fondamentali nonché per mancanza del presupposto dell'urgenza. Questioni in tema di azione cautelare e dequalificazione.** Il difetto del *periculum in mora* è evidente già dalla prospettazione dei fatti effettuata dal ricorrente. Appare opportuno precisare che è fuor di dubbio che in linea di massima si ammette la possibilità del ricorso al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. qualora sussistano i presupposti giuridici per l'emanazione di tale provvedimento. I dubbi riguardano proprio l'aspetto della sussistenza e dell'individuazione del requisito del *periculum in mora*. Infatti nella fattispecie della dequalificazione mancherebbe il fondato pericolo che nelle more del giudizio il lavoratore subisca un pregiudizio imminente ed irreparabile, atteso che il ricorrente continua a percepire la retribuzione e quindi può far fronte alle sue

primarie necessità. I presupposti per l'applicazione del provvedimento d'urgenza non ricorrono in ogni ipotesi di dequalificazione (che in ogni caso non vi è stata per il Pisanu come si spiegherà in seguito) perché se il *fumus boni iuris* deve riguardare lato sensu l'illegittimità della retrocessione, il *periculum in mora* consiste nello specifico stato di pericolo che può colpire (compromettendoli irrimediabilmente) il benedignità o il bene-professionalità del lavoratore, se ed in quanto strettamente connessi con la situazione giuridica cautelanda. In tale ipotesi sussisterebbe il *periculum* solamente qualora si tratti di mansioni altamente specializzate che necessitano di un continuo aggiornamento, con applicazione pratica a casi concreti e il cui mancato esercizio dia luogo ad una perdita di professionalità. Il pericolo peraltro deve essere sempre comprovato in concreto, in relazione alla specifica situazione; non è sufficiente una valutazione in astratto basata sulla mera potenzialità lesiva dell'atto datoriale, essendo oramai definitivamente superata l'idea del *periculum in re ipsa*. E' inoltre discutibile l'ammissibilità del ricorso cautelare a distanza di un rilevante periodo di tempo dal momento iniziale della presunta lesione del diritto (sette anni !). Sarà infatti necessario verificare la presenza di situazioni rilevanti ed apprezzabili ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'urgenza che, nonostante l'inerzia del lavoratore, giustificano il sacrificio della pienezza del contraddittorio e della cognizione del Giudice. Infatti il Pisanu, se avesse reagito tempestivamente, avrebbe addirittura potuto già ottenere, nel periodo trascorso nell'inerzia, una pronuncia di merito visto che la *querelle* si fonda su di un primo provvedimento del 1995 ! Non solo, ma lo stesso comportamento della parte, rimasta a lungo inerte, dimostra con i fatti che quella presunta lesione non produce pregiudizi veramente irreparabili (si veda in tal senso *Pretura Milano, 22 luglio 1982, RFI, 1982, voce Provv. d'urgenza, 34*). Il ricorso non può essere accolto anche per le conclusioni

ivi formulate. Il contenuto del provvedimento cautelare, che non può eccedere quello della sentenza, infatti, è strettamente dipendente dalla soluzione che si va a dare alla questione sull'ammissibilità o meno di una condanna alla reintegra del lavoratore nelle mansioni antecedenti e deve fare i conti con la incoercibilità degli obblighi di fare e di non fare infungibili. E' infatti dibattuta anche la questione sulla possibilità di ottenere una condanna alla reintegra nelle mansioni antecedenti al presunto illegittimo spostamento. Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte il prestatore non potrà ottenere la pronuncia di una condanna in tale senso, in ragione dell'incoercibilità degli obblighi di fare, ma solo il risarcimento del danno. Il provvedimento di reintegra viene definito una soluzione eccezionale, legislativamente tipizzata per l'ipotesi, ex art. 18 S.d.L., del licenziamento nullo o inefficace, insuscettibile di applicazione in caso di illecita dequalificazione. La violazione, da parte del datore di lavoro della norma posta dall'art. 2103, potrà dar luogo solo alla sanzione della nullità ed al conseguente effetto risarcitorio. Si sottolinea, altresì, che la condanna al ripristino nelle precedenti mansioni contrasta con la facoltà del datore di lavoro di adibire il dipendente a compiti diversi nei limiti dell'art. 2103 (*Cass. 20.9.90, n. 9584, RGL, 1991, III, 249*). Gli stessi sostenitori della tesi dell'ammissibilità della condanna in forma specifica rilevano, peraltro, la difficoltà della successiva concreta utilizzabilità di una tale sentenza. Si tratta, come evidenziato da autorevole dottrina, di una condanna ad un fare infungibile in quanto attinente alla sfera di libertà del datore; ne consegue l'assoluta in eseguibilità di tale ordine, per l'assenza non solo di una tecnica d'esecuzione diretta, ma anche di misure coercitive indirette, essendo inapplicabile sia l'art. 650 c.p. (che riguarda solo l'inosservanza di provvedimenti amministrativi), che l'art. 388 c.p. (che punisce solo la fraudolenta elusione di un'esecuzione forzata in sé ammissibile. La sussistenza del fumus, infine, viene giustificata mediante

una ricostruzione dei fatti totalmente difforme dalla realtà come si dimostrerà nel prosieguo di questa comparsa.

#### NEL MERITO

*Erronea interpretazione della Delibera n. 225 del 22 ottobre 1991.  
Erronea interpretazione dell'art. 2 DPR 761/79. Erronea interpretazione  
CCNCL quadriennio 1998-2001 art. 19. Illegittimo richiamo a Delibera  
2601/01 poiché revocata da Delibera 285/02.*

Nel contestare integralmente, parola per parola, il contenuto del ricorso introduttivo si precisa quanto segue. La Delibera di nomina n. 225 del 22 ottobre 1991 (all. 2), assegnava il Signor Pisanu al Settore per la prevenzione, l'Igiene e la Sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizio Igiene Pubblica con la qualifica di assistente tecnico - perito elettrotecnico e non già, come sostiene il ricorrente di operatore professionale 1 categoria, personale di vigilanza ed ispezione – ruolo sanitario.

A sostegno di ciò si ricorda che l'art. 2 DPR 20.12.79 n. 761 (all. 3) si riferisce solo ai vigili sanitari, ex ispettori d'igiene, e non al personale inquadrato nel ruolo tecnico.

La confluenza nel ruolo sanitario del personale tecnico operante presso i Dipartimenti di prevenzione è una questione recentissima, sorta in seguito alla Delibera di nomina del Pisanu, in quanto è stata prevista solo con l'art. 19 del CCNLC quadriennio 1998-2001. Pertanto mai e poi mai il Pisanu potrà rivendicare già a partire dal 1991, data della Delibera di nomina con palese inquadramento nel ruolo tecnico, l'appartenenza al ruolo sanitario.

Pertanto gli incarichi a cui è stato adibito il Pisanu dal 91 ad oggi sono sempre stati più che legittimi e, avverso gli stessi, nessuna censura può essere mossa. Oltretutto l'art. 19 del citato CCNLC (all. 4) si riferisce a "Tecnico di prevenzione nell'ambiente" e non solo nei luoghi di lavoro perciò nessuna sorpresa dovrebbero suscitare i provvedimenti che hanno assegnato il ricorrente al Servizio Urbanistica, che come articolazione del

Dipartimento di Prevenzione, svolge anch'esso funzioni di vigilanza ed ispezione seppure con riferimento agli ambienti di vita. Vi è di più. Il **ricorrente svolge ed ha sempre svolto mansioni equivalenti sul piano professionale.** Secondo un indirizzo consolidato si debbono ritenere equivalenti le mansioni che consentono l'utilizzazione ed il perfezionamento del livello di professionalità già raggiunto dal dipendente. E' perfino superfluo ricordare che è superata l'impostazione che riteneva l'equivalenza delle mansioni finalizzata alla crescita professionale del lavoratore. Secondo Autorevole dottrina appare una forzatura l'idea che la norma sia orientata a finalizzare il mutamento di mansioni alla crescita professionale del prestatore laddove questa è tutelata in senso negativo contro l'ipotesi di una dequalificazione mentre la tutela della professionalità in sviluppo è compito della contrattazione collettiva (*Giugni, mansioni e qualifica, voce, pag. 556*). Nessuna indicatore, nella norma, si spinge fino al punto di imporre, quale effetto imprescindibile della mobilità orizzontale, l'incremento del patrimonio professionale del prestatore. L'equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell'esercizio dello *ius variandi* a norma dell'art. 2103 c.c. va verificata sia sul piano oggettivo (stessa area professionale) sia sul piano soggettivo (mansioni affini). Nel rispetto di dette condizioni non è richiesta identità di mansioni. Né costituisce elemento ostativo la necessità di aggiornamento professionale in relazione ad innovazioni tecnologiche (*Cass. 00/11457*). L'equivalenza delle mansioni non va intesa come identità delle nuove alle precedenti mansioni essendo sufficiente che il mutamento non comporti un aggravio della prestazione e non pregiudichi il lavoratore sul piano della carriera (*Cass. 97/10333*). Orbene non vi è chi non veda che le mansioni affidate al ricorrente sono equivalenti o addirittura superiori a quelle svolte nel lontano 1991 sia oggettivamente che soggettivamente.

Il richiamo, poi, alla Delibera 2601 del 8.10.01 (all. 5) di recepimento del disposto della contrattazione collettiva da parte del ricorrente è errato, improprio oltrechè infondato. Infatti tale Delibera è stata revocata con Delibera 285 del 7.2.02 a seguito di Decreto Assessoriale n. 197 del 28.11.01 (all. 7) con cui è stata espressa la necessità di meglio specificare con singoli atti la situazione degli aventi diritto individuandone lo specifico settore in cui operano nonché la data di assegnazione al medesimo.

Per completezza si precisa che solo di recente, con Delibera n. 874 del 10 aprile 2002 (all. 8), approvata in data 12.6.02 con Decreto Ass. Igiene e Sanità Assistenza Sociale (all. 9), l'Azienda ha provveduto alla variazione della dotazione organica Aziendale inerente la trasformazione di n. 58 posti di operatore Assistente tecnico Categoria C in n. 58 posti di Operatore Professionale Sanitario Categoria C. Orbene allo stato l'Azienda sta provvedendo a identificare i beneficiari. Pertanto anche sotto tale profilo il ricorso deve essere rigettato poiché il ricorrente non ha tenuto in alcun conto ed ha ignorato tali rilevanti circostanze.

Non appare, invece, degna di alcun rilievo la circostanza secondo cui il riconoscimento di tale profilo comporti come logica conseguenza il fatto che il ricorrente debba svolgere le riconosciute funzioni di vigilanza ed ispezione, necessariamente sui luoghi di lavoro. Difatti si ribadisce che l'art. 19 del CCNLC si riferisce a "Tecnico di prevenzione nell'ambiente" e non solo nei luoghi di lavoro perciò nessuna censura può esser mosas ai provvedimenti che hanno assegnato il ricorrente al Servizio Urbanistica, che come articolazione del Dipartimento di Prevenzione, svolge anch'esso funzioni di vigilanza ed ispezione seppure con riferimento agli ambienti di vita.


Tutto ciò premesso l'Azienda USL n. 7 Carbonia, a mezzo del sottoscritto Avvocato, insta affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia,  
*contrariis reiectis,*

1. In via preliminare: dichiarare il ricorso nullo per mancanza degli elementi fondamentali, inammissibile per mancanza dei presupposti fondamentali o, in subordine, per difetto del requisito dell'urgenza;
2. Nel merito: previo accertamento della legittimità dell'azione dell'Azienda USL n. 7 nei confronti di Pisanu, rigettare le avverse pretese poiché totalmente infondate;
3. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa maggiorate del 10% spese generali oltre Iva e Cassa Avvocati.

Produzioni oltre al ricorso notificato: 1. Delibera n. 1555 del 1° luglio 2002 di conferimento di incarico al legale; 2. Delibera di nomina del ricorrente n. 225 del 22.10.91 e deliberazione giunta regionale di autorizzazione alla nomina stessa; 3. Art. 2 DPR 761/79; 4. Articolo 18 e 19 CCNL e relative dichiarazioni congiunte; 5. Delibera 2601 del 8.10.01; 6. Nota ASL prot. 5937 del 19.12.01; 7. Delibera 285 del 7.2.02 di revoca delibera 2601; 8. Delibera 874 del 10.4.02 variazione dotazione organica; 9. Decreto Ass. 12.6.02 approvazione Del. 874/02.

Cagliari, li 1° luglio 2002

Avv. Luca De Angelis



CAS.  
216

Avv. LUCA DE ANGELIS  
PIAZZA REPUBBLICA, 10  
Tel. 070.42243 - Fax 070.456529  
09125 CAGLIARI

ORIGINALE

URGENTE  
A MEZZO POSTA  
29-7-02  
*di lei*



ORD. n. 32/02 Avv. 400  
RACL. 2.559/02  
CROM. 6554

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO

CIVILI	
Ufficio	Corte Appello Cagliari
N.° Cron.	<b>A TER</b>
Traserta Anticipata	
Spese Postali	552
Intimato	Cred. la in

Il Tribunale di Cagliari, nella persona del dott. Angelo  
funzione di giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. 2559-2002 di  
r.a.c.l., proposto da :

Pisanu Luciano, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Maddalena n.  
40, nello studio dell'avv. Enrico Salone, che lo rappresenta e difende in virtù di  
procura speciale a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

### CONTRO

Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, elettivamente domiciliata in Cagliari,  
Piazza Repubblica n. 10, nello studio dell'avv. Luca De Angelis, che lo rappresenta e  
difende in virtù di procura speciale a margine della memoria di risposta

RESISTENTE

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente pone afferma di aver diritto all'inquadramento come  
"operatore professionale di 1° categoria-Personale di vigilanza ed ispezione-Ruolo  
Sanitario" in qualità di perito elettrotecnico addetto al Settore per la prevenzione,  
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, per poi farne derivare il proprio diritto ad  
essere adibito alle mansioni specifiche degli addetti alla vigilanza sui luoghi di lavoro

9 11UG. 2002

e, di conseguenza, al settore suddetto (SPISLL). A fondamento di tale affermazione, pone anzitutto il fatto di essere stato assunto nel 1991 come perito elettrotecnico per essere assegnato appunto al settore di cui sopra, pur essendo inquadrato sin dall'origine come assistente tecnico ed inserito nel ruolo tecnico.

La prospettazione, però, non è assistita da quell'evidenza di fondamento necessaria per il perfezionamento del requisito del c.d. "fumus boni juris" in relazione al vantato diritto: se un'apparenza vi è, è quella che il fatto costitutivo del diritto, situandosi nel 1991, riguardi un periodo sottratto alla giurisdizione del giudice del Lavoro. L'art. 45, 17° comma D.Lgs. n. 80/1998, infatti, riserva al giudice del lavoro le questioni riguardanti il periodo successivo al 30-6-1998, mentre il periodo precedente rimane devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo. Contenuto sostanzialmente identico ha la diversa formulazione testuale dell'art. 69, 7° comma D. Lgs. n. 165-2001, recante il testo unico sulla c.d. riforma del pubblico impiego, né del resto si sarebbero potute introdurre modifiche sostanziali, vista la sua natura compilativa.

Nei limiti della giurisdizione di questo giudice, si deve pertanto verificare se, in sede di sommaria delibazione delle posizioni delle parti, risulti evidente un diverso e successivo fatto costitutivo del diritto vantato. Al riguardo va però subito messo in evidenza che nei rapporti di lavoro del c.d. ex pubblico impiego, a differenza dal regime privato vero e proprio, una tale natura non può essere attribuita all'esercizio di fatto delle mansioni. L'art. 52 D. Lgs. 165-2001, infatti, esclude che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza possano avere effetto sull'inquadramento del lavoratore. Gli unici effetti che ne possono infatti derivare sono quelli legati al principio di corrispettività delle prestazioni, per cui spetterebbero eventuali differenze retributive collegate allo svolgimento di diverse mansioni.

Non sembra neppure che un diritto all'inquadramento il ricorrente possa vantare a seguito della definizione della nuova figura professionale di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", compiuta con il D.M. 17-1-1997 n. 58. Il decreto in questione, destinato ad essere trasfuso nella contrattazione collettiva successiva, ha definito un nuovo profilo professionale, inserito nel ruolo

sanitario, specificando così un settore di mansioni fino a quel momento svolte da personale inserito in posizioni diversificate, tra cui anche il ruolo tecnico. L'azienda USL resistente, infatti, non ha mai provveduto ad adeguare la dotazione organica del proprio personale in relazione alla nuova figura professionale ed alla necessaria e successiva copertura dei posti, se non con la delibera del Direttore Generale dell'azienda n. 2601 del 8-10-2001, con cui si stabilisce di trasformare i 58 posti di assistente tecnico in pianta organica in altrettanti posti di operatore professionale sanitario... tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e, correlativamente, d'inquadrare nelle suddette posizioni e profili professionali i tecnici sino ad allora inquadrati come assistenti. La suddetta delibera, che avrebbe dovuto teoricamente "risolvere il problema" almeno per il futuro, dato che il ricorrente risultava inserito nella posizione professionale richiesta, non risulta che sia mai diventata esecutiva ed è stata successivamente revocata, con delibera del 7-2-2002 n. 285. Ancora successivamente, con delibera n. 874 del 10-4-2002, il Direttore Generale dell'azienda resistente ha nuovamente disposto la variazione della dotazione organica, trasformando i 58 posti di assistente tecnico in altrettanti posti di operatore professionale sanitario cat. C, ma senza correlativamente inquadrare i lavoratori specificamente interessati, riservando evidentemente ad un momento successivo l'adozione dei specifici atti, aventi natura privatistica mentre è chiaramente pubblicistico l'esercizio del potere di determinazione del proprio fabbisogno organico. L'inserimento degli assistenti tecnici nel nuovo profilo professionale è del resto condizionato all'ulteriore circostanza che gli stessi operino di fatto presso i dipartimenti di prevenzione, i presidi multizonali di prevenzione e strutture ad essi riconducibili (dichiarazione congiunta n. 4 allegata al CCNL 1998-2001).

Alla data della delibera istitutiva dei posti in organico, però, il ricorrente pacificamente non espletava più la sua attività presso lo SPISLL, per cui, in nessun momento pare essersi mai verificata la contemporanea coesistenza di tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto ad essere inquadrato nello SPISLL con il profilo professionale richiesto (esistenza del profilo professionale specifico, esistenza

del posto in organico e adibizione di fatto alle mansioni, con un pregresso inquadramento come assistente tecnico).

La stessa tutela specifica richiesta dal ricorrente e ribadita in sede di note conclusive, non pare comunque concedibile neppure in astratto: il ricorrente può tutelare la propria professionalità ed affermare il proprio diritto ad essere utilizzato in modo conforme alla qualificazione professionale raggiunta, ovvero sia chiedere di essere adibito alle mansioni proprie od ad altre equivalenti, ma non può chiedere di essere assegnato ad uno specifico ufficio o settore. Egli infatti non limita la propria richiesta al primo profilo, per il quale, in sé considerato, dimostra di non avere interesse, ma la estende all'ulteriore richiesta di essere assegnato allo SPISLL. Quest'ultima scelta rientra però nei poteri autoorganizzativi del datore di lavoro ed in relazione ad essa il ricorrente non può vantare, neppure in sede di astratta prospettazione, alcun diritto soggettivo.

L'esame delle questioni suesposte rende superflua la verifica della sussistenza anche del requisito del "periculum in mora", che si deve ritenere pertanto assorbita.

In conclusione, non sussiste l'apparenza di fondamento della domanda attrice, allo stato della controversia, per cui il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari del presente procedimento, che liquida in €. 990,00, di cui €. 400,00 per diritti di procuratore e €. 500,00 per onorari di avvocato.

Cagliari, 8-7-2002

Il Giudice

IL CANCELLIERE

dott. Angelo Lucio Caredda

Depositato in Cancelleria oggi  
Cagliari, li 8 LUG. 2002

IL CANCELLIERE




REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE.

Comandiamo a tutti gli Uff. Giudiz. che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo «I.P.» di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Duca De Cejato

e nell'interesse di V.C.L. n. 4

Cagliari, li 22-07-02

IL CANCELLIERE



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

*Notifica di titolo esecutivo e contemporaneo precetto per pagamento a  
dieci giorni*

Il sottoscritto Avv. Luca De Angelis difensore di AZIENDA USL N. 7 DI CARBONIA, in persona del legale rapp.te, elett.te dom.ta in Cagliari nella Piazza Repubblica 10 presso lo Studio del suddetto procuratore per mandato a margine della memoria di risposta nella causa promossa da Pisanu Luciano iscritta al n. 2559/02 RACL;

**NOTIFICA**

A Pisanu Luciano, l'ordinanza che precede, resa dal Tribunale di Cagliari sezione lavoro il 8.7.02 e rilasciata per copia in forma esecutiva il 22.7.02 ed in virtù di detto titolo esecutivo

**INTIMA E FA PRECETTO**

A Pisanu Luciano di pagare entro 10 giorni dalla notifica del presente le seguenti somme


	Anticipazioni	Competenze
Spese liquidate dal Tribunale		€ 990,00
Posizione e archivio		30.99
Esame ordinanza		7.75
Sessioni		30.99
Corrispondenza e spese	2.99	30.99
Richiesta esecutività		7.75
Ritiro copie		7.75
Esame titolo esecutivo		7.75
Atto precetto		30.99
Collazione e spese dattilografia		7.75
Notifica detto e richiesta		7.75
Onorario atto di precetto		18.08
Esame relata		7.75

Ritiro fascicolo	7.75
Totale competenze	1194,04
Spese generali 10%	110,40
Totale parziale	1304.44
CNAP 2%	24,28
Totale parziale	1328.72
Iva 20% su imponibile	247,80
Totale diritti e onorari e accessori	1576.52
Riporto anticipazioni	2.99
Totale complessivo dovuto	<b>1579.51</b>

Oltre interessi sino al saldo e oltre le successive occorrende, con avvertimento che non pagando subito tali somme si procederà ad esecuzione forzata.

Cagliari, li 29 luglio 2002

Avv. Luca De Angelis



#### RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Luca De Angelis io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario dell'ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello di Cagliari, ho notificato il suesteso atto a: **30 LUG. 2002**

- PISANU LUCIANO VIA CURIEL 160 CARBONIA

Ivi consegnando simil copia a Mezzo posta:

9958348833

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Uff. Unico Notificazioni

Masala Marcello

UFF. GIUDIZIARIO

N. 11601 AVISO DI RICEVIMENTO dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. (vedi retro) dall'ufficio postale di CA 1  
 del repertorio il 30 LUG. 2002 diretta al Sig. RISARO LUCIANO VIA CURIO 1601  
 CARBONIA 99013

**CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO**

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il  
 Sbarrare la casella appropriata e completare  
 Destinataro persona fisica (anche se dichiarata fallita)  
 Destinataro persona giuridica (1)  
 Curatore fallimentare (2)  
 Domiciliatario (3)  
 Familiare convivente (4) *regolare*  
 Adetto alla casa (5)  
 Al servizio del destinatario (6)  
 Portiere dello stabile (7)  
 Delegato dal direttore del (8)  
 Delegato dai comandanti del (corpo e reparto) di

*Carb. 11601*  
 (firma del destinatario o di un suo delegato)  
 (cognome e dell'impegnato possibile)  
 Bollo dell'Ufficio di distribuzione  
 (1) Quantità prevista dal rappresentante legale.  
 (2) Di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata.  
 (3) Avvocato, procuratore, notaio, amministratore, delegato, presidente dell'assemblea.  
 (4) Padri, moglie, nipoti, ecc.  
 (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, socio di azienda.  
 (6) Destinatario - amore "nocturno" - convivente addetto alla casa.  
 (7) Via, piazza, corso, largo.  
 (8) Carcere, istituto, ospedale, casa riposo, stabilimento, ecc.  
 (9) Equivale al titolo del plico.  
 (10) Che uffici non viene consegnato.  
 (11) (a) nel processo di cui (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) L'adempimento, è prescritto soltanto nel caso di rifiuto di consegna - amore "nocturno" - convivente addetto alla casa.

**MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO**

Sbarrare la casella appropriata e completare.  
**PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO**  
 del plico  di firmare il registro di consegna (a)  
**PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA**  
 Sig. \_\_\_\_\_  
 in qualità di (io) \_\_\_\_\_  
 del plico  di firmare il registro di consegna (a)  
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (a)  
 affisso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (a)  
**PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO**  
 mancanza  indigenità delle persone abilitate  
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (a)  
 affisso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (a)  
**PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO**

**PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO**  
 spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 sottoscrizione \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
 dell'addetto al recapito \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO**

data \_\_\_\_\_  
 (firma del destinatario o di un suo delegato)  
 (cognome e dell'impegnato possibile)  
 Bollo dell'Ufficio di distribuzione  
 (1) Quantità prevista dal rappresentante legale.  
 (2) Di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata.  
 (3) Avvocato, procuratore, notaio, amministratore, delegato, presidente dell'assemblea.  
 (4) Padri, moglie, nipoti, ecc.  
 (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, socio di azienda.  
 (6) Destinatario - amore "nocturno" - convivente addetto alla casa.  
 (7) Via, piazza, corso, largo.  
 (8) Carcere, istituto, ospedale, casa riposo, stabilimento, ecc.  
 (9) Equivale al titolo del plico.  
 (10) Che uffici non viene consegnato.  
 (11) (a) nel processo di cui (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) L'adempimento, è prescritto soltanto nel caso di rifiuto di consegna - amore "nocturno" - convivente addetto alla casa.

*Studio Legale De Angelis*

*Avv. Luca De Angelis*

*Dott.ssa Antonella De Angelis*

Spett.le  
Azienda Usl 7 Carbonia  
Via Dalmazia, 83  
Carbonia


Racc.ta a.r.

*Oggetto: Azienda Usl n. 7 Carbonia / Pisanu Luciano Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c.*

E' con soddisfazione che Vi comunico che in data 8.7.02 il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro – ha pronunciato ordinanza con la quale ha rigettato il ricorso proposto dal Signor Pisanu Luciano. Sarà mia cura inviare fattura per l'attività svolta.

Lieto per il rinnovato incontro professionale porgo distinti saluti.  
Cagliari, li 11 luglio 2002

Avv. Luca De Angelis



*Studio Legale De Angelis*

*Avv. Luca De Angelis*

*Dott.ssa Antonella De Angelis*

Spett.le  
ASL 7 CARBONIA  
Via Dalmazia  
Carbonia

Racc.ta a.r.

*Oggetto: ASL 7 / PISANU LUCIANO*


Invio in allegato ordinanza del Giudice del Lavoro di Cagliari con riferimento alla vertenza di cui all'oggetto.

Sarà mia cura inviare fattura per l'attività svolta.

Distinti saluti

Cagliari, li 13 novembre 2002

Avv. Luca De Angelis



*Studio Legale De Angelis*

*Avv. Luca De Angelis*

*Dott.ssa Antonella De Angelis*

Spett.le  
Azienda Usl 7  
Via Dalmazia 83  
Carbonia

Racc.ta a.r.

*Oggetto: ASL 7 / PISANU*

Riscontro la pregiata Vostra del 13.02.03 per comunicarVi che dall'esame degli atti emerge che il Pisanu intende agire nuovamente nei confronti della Azienda.

Ciò premesso, Vi invito ad emanare nuova Deliberazione di incarico al sottoscritto poiché la n. 1555/02 non ha validità per tale nuovo incarico trattandosi di vertenza nuova.

Inoltre, qualora il sottoscritto debba partecipare, come è auspicabile nell'interesse dell'Azienda, al tentativo di conciliazione nanti la Direzione del Lavoro sarà necessaria una procura ad litem e l'indicazione del componente del Collegio.


Colgo l'occasione per inviare prefattura relativa all'attività svolta nell'interesse dell'Azienda nella vertenza già vinta contro Pisanu Luciano nonché prefattura relativa ad anticipazioni della nuova vertenza.

Lieto per il rinnovato incontro professionale e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo distinti saluti.

Cagliari, li 17 febbraio 2003

Avv. Luca De Angelis

All: c.s.



Es  
Il ... principio di ...  
... ..

Il ... ..  
... ..

*[Handwritten signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. *1022* DEL 12 MAG. 2003

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

